

Condizioni generali di fornitura del gas naturale

1. Oggetto del contratto

- 1.1. Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale all'impianto del Cliente. Il punto di riconsegna (PdR) della fornitura è il punto di connessione con il contatore d'utenza.
- 1.2. La fornitura di gas è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di fornitura del gas naturale", nonché dalle "Condizioni particolari di fornitura del gas naturale" che insieme alla "Proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto per la fornitura di gas naturale". In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni particolari di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.

2. Definizioni

- 2.1. Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
 - AEEGSI:** Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
 - Cliente finale:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nella richiesta di fornitura;
 - Cliente finale domestico:** cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del TIVG;
 - Cliente buon pagatore:** cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;
 - Contatore o Misuratore:** l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell'utenza del Cliente finale;
 - Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico a Commerciale Gas & Luce Srl;
 - Distributore:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas metano e gestore della rete di distribuzione locale del gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00;
 - Fornitore o Commerciale Gas & Luce Srl:** soggetto che vende gas naturale ai clienti finali sia alle condizioni di tutela dettate dall'AEEGSI sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti;
 - Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° gennaio 2003, i clienti finali del gas naturale sono "idonei" e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale;
 - Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segname del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
 - Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
 - Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segname del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
 - Parti:** il Cliente e il Fornitore;
 - Punto di Riconsegna (PdR):** punto di fornitura su cui è installato il Contatore;
 - Servizio di tutela:** è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'AEEGSI;
 - Utenza:** il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.

3. Riferimenti normativi

- 3.1. Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
 - Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (**D. Lgs. 213/98**);
 - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (**DPR 445/00**);
 - Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (**D. Lgs. 164/00**);
 - Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (**D. Lgs. 196/03**);
 - Delibera AEEGSI n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito AEEGSI in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (**Del. 138/04**);
 - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (**Codice del Consumo**) e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I del medesimo Codice del Consumo;
 - Delibera AEEGSI n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEGSI in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (**Del. 144/07**);
 - Delibera AEEGSI ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEGSI in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (**Del. ARG/com 164/08**) che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (**TIQV**);
 - Delibera AEEGSI ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEGSI in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (**TIVG**);
 - Delibera AEEGSI ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEGSI in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (**Del. ARG/com 104/10**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**);
 - Delibera AEEGSI 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito AEEGSI in data 1 giugno 2012 e s.m.i. (**Del. 229/2012/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (**TISG**);
 - Delibera AEEGSI 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito AEEGSI in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (**Del. 301/2012/R/eel**) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (**TIV**);
 - Delibera AEEGSI 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito AEEGSI in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (**TIBEG**);
 - Delibera AEEGSI 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (**Del. 574/2013/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (**RQDG**);
 - Delibera AEEGSI 367/2014/R/gas del 24 luglio 2014, pubblicata sul sito AEEGSI in data 25 luglio 2014 e s.m.i. (**Del. 367/2014/R/gas**), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (**RTDG**).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

4. Condizioni di prelievo

- 4.1. La fornitura di gas sarà effettuata nel PdR alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 4.2. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.

- 4.3. La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale" nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale competente; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

- 4.4. Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore e, ove necessario, previa eventuale integrazione del contratto di somministrazione.

- 4.5. Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla Del. 367/2014/R/gas.

5. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto

- 5.1. Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta inviata da parte del Fornitore della "Proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale", utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la richiesta si intende revocata.

- 5.2. (**Clausola in vigore da 1/01/2016**) Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva di richiedere al Distributore locale l'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Distributore locale è tenuto a mettere a disposizione di Commerciale Gas & Luce Srl le seguenti informazioni:

- accessibilità o meno del PdR;
- mercato di provenienza del PdR distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza (Fornitura di ultima istanza - FUI; Servizio di default - FD₀);
- se il PdR risulta chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità;
- date delle eventuali richieste di Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata da Commerciale Gas & Luce Srl;
- date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura presentata da Commerciale Gas & Luce Srl.

A seguito del ricevimento delle informazioni di cui sopra relative al PdR, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva di non dar seguito all'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura adondate apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

- 5.3. L'esecuzione del contratto resta subordinata al fatto che al momento in cui Commerciale Gas & Luce Srl richiede l'accesso al Distributore locale:

- (**Clausola in vigore fino a 31/12/2015**) il PdR non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità;
- il Distributore non segnali che il PdR rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del servizio di default.

- 5.4. Qualora a seguito di richiesta di attivazione della fornitura Commerciale Gas & Luce Srl riceva dal Distributore locale la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di Interruzione dell'alimentazione per sospensione della fornitura per morosità riferiti al/ai PdR oggetto del presente contratto o di altro/i PdR del Cliente allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva la facoltà di:

- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- confermare la richiesta, rivalendosi sul Cliente finale.

- 5.5. Il Contratto di somministrazione ha la durata di un anno tacitamente rinnovabile alla scadenza salvo diverse indicazioni specificate nelle "Condizioni particolari di fornitura".

- 5.6. Per i contratti stipulati nel libero mercato, la fornitura di gas ai sensi del presente contratto, avrà inizio dalla data indicata nella NOTA INFORMATIVA consegnata al Cliente all'atto della proposta contrattuale;

Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.

- 5.7. L'avvio della fornitura è comunque condizionata al fatto che: (a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente; (b) esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale; (c) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

- 5.8. Il Cliente autorizza preventivamente Commerciale Gas & Luce Srl a cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas naturale. E' fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.

6. Ripensamento e recesso

- 6.1. Il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri, mediante comunicazione scritta da inviarsi via fax o raccomandata a/r ovvero tramite posta certificata entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla:

- data di conclusione del contratto qualora concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza;
- consegna della Proposta al Fornitore qualora il Cliente finale domestico abbia sottoscritto e presentato al Fornitore una "Proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale".

- 6.2. Qualora il Cliente domestico non richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento ai sensi del precedente comma 6.1.

- 6.3. Il Cliente domestico ha comunque facoltà di richiedere a Commerciale Gas & Luce Srl l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da Commerciale Gas & Luce Srl, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto indicato al comma 6.1, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Commerciale Gas & Luce Srl per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da Commerciale Gas & Luce Srl le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto al quale il Cliente domestico ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PdR sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Commerciale Gas & Luce Srl per

- il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PdR sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PdR all'attuale Fornitore che provvederà, a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 37.6 della RDGG.
- 6.4. Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 144/07 e s.m.i..
- 6.5. Il preavviso per il recesso da parte del Cliente finale che intenda cambiare Fornitore è pari a:
- 1 (un) mese nel caso di Cliente finale domestico;
 - 3 (tre) mesi nel caso di Cliente finale non domestico.
- Il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
- 6.6. Nel caso il recesso da parte del Cliente finale sia correlato all'intenzione di cessare la fornitura, non è previsto alcun preavviso, fatti salvi i tempi tecnici necessari per giungere alla disalimentazione della fornitura da parte del Distributore locale competente
- In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore Gas. Resta inteso che eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di recesso per cessazione della fornitura, così come comunicato dal Cliente, e l'eventuale intervento di chiusura del PdR e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
- Qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Commerciale Gas & Luce Srl si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PdR.
- 6.7. Nel caso di recesso dal contratto da parte del Cliente, la comunicazione dovrà pervenire direttamente ad Commerciale Gas & Luce Srl in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC (pec.commercialegas@legalmail.it) ad esclusione dei casi in cui il recesso per cambio fornitore sia esercitato in altra forma sulla base di specifici accordi con il Venditore entrante.
- 6.8. Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del Cliente servito sul Mercato libero con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
- 7. Condizioni economiche**
- 7.1. Alla fornitura di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nelle "Condizioni particolari di fornitura del gas naturale".
- 7.2. Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con le accise e l'imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede di Commerciale Gas & Luce Srl e sul sito internet www.commercialegas.it.
- 7.3. Nel caso di clienti finali aventi diritto al servizio di tutela, ove non specificatamente indicato nelle "Condizioni particolari di Fornitura del gas naturale", si intendono applicate le condizioni economiche regolate dall'AEESIG, relative al servizio di tutela.
- 7.4. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari, il prezzo del gas fa riferimento ad un valore di Potere Calorifico Superiore (P) pari a 0,03852 GJ/Smc; in sede di fatturazione il prezzo verrà applicato ai volumi con riferimento al PCS convenzionale della località di fornitura. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni delle Delibere 367/2014/R/gas e ARG/gas 64/09 (e s.m.i.).
- 7.5. Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente sarà tenuto a presentare al Fornitore idonea documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente si assume pertanto ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato e/o omissis, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni o oneri addebitati dall'Amministrazione Finanziaria in conseguenza delle dichiarazioni del Cliente saranno a carico del Cliente stesso.
- 8. Garanzie**
- 8.1. Il Cliente, all'atto della stipula del contratto di fornitura, è tenuto al versamento al Fornitore di un deposito cauzionale commisurato all'ammontare dei consumi annui come definito dalle normative vigenti: 30,00 € per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, 90,00 € per clienti con consumi fino a 1.500 Smc/anno, 150,00 € per clienti con consumi fino a 2.500 Smc/anno, 300,00 € per clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno. Per consumi superiori a 5.000 Smc/anno il deposito cauzionale corrisponderà al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEGI valori sono applicati in misura ridotta come segue: 25,00 € per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, 77,00 € per clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno. Per consumi superiori a 5.000 Smc/anno il deposito cauzionale corrisponderà al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.
- 8.2. Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas) Commerciale Gas & Luce Srl si riserva di raddoppiare gli ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 8.1 nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
- il Cliente sia già stato costituito in mora da Commerciale Gas & Luce Srl ai sensi del successivo art. 13 con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
 - il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui al comma 8.1 e Commerciale Gas & Luce Srl abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
- 8.3. Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta. Nel caso al Cliente venga riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEGI in data successiva all'addebito del deposito in bolletta, per poter avere l'applicazione dello stesso in misura ridotta, il Cliente deve inoltrare apposita richiesta alla società. L'adeguamento del deposito cauzionale avverrà nella prima fatturazione utile successiva alla ricezione della richiesta di applicazione in forma ridotta.
- 8.4. Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.
- 8.5. La domiciliazione bancaria e/o postale della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno.
- 8.6. Per consumi superiori a 5.000 Smc/anno, in sostituzione del deposito cauzionale, il Cliente può prestare idonea garanzia in forma di fidejussione di pari importo.
- 8.7. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte di Commerciale Gas & Luce Srl per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Commerciale Gas & Luce Srl potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
- 9. Oneri di allacciamento**
- 9.1. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in mancanza dell'allacciamento alla rete, è tenuto a versare ad Commerciale Gas & Luce Srl un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici qualificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione dei lavori avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e /o a carico di altri enti.
- 9.2. L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da Commerciale Gas & Luce Srl, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.
- 9.3. Gli oneri relativi alle spese di bollo del contratto sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all'attivazione della fornitura comunque specificati nel contratto.
- 10. Rilevazione dei consumi**
- 10.1. Il Cliente deve garantire l'accessibilità del Contatore, onde consentire la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
- 10.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante tentativi di lettura effettuati dal Distributore locale secondo la periodicità minima di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute:
- 1 tentativo nell'anno civile con intervallo massimo di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi per PdR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 2 tentativi nell'anno civile con intervallo massimo di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi per PdR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - tentativo mensile con intervallo massimo di 25 giorni e massima di 35 giorni per PdR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, esclusi i mesi in cui i consumi storici risultano inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- Dal 01/01/2016 entreranno in vigore le modifiche al TIVG introdotte da Del. 117/2015/R/gas, ovvero la frequenza di lettura verrà aggiornata come di seguito specificato
- Con riferimento a PDR non dotati di smart meter la rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante tentativi di lettura effettuati dal Distributore locale secondo la periodicità minima di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute:
- 1 tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 2 tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - 3 tentativi di raccolta l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
 - 1 (un) tentativo mensile PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
- Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale."
- 10.3. Commerciale Gas & Luce Srl garantisce al Cliente la possibilità di autolettura mediante comunicazione dei dati di consumo rilevati autonomamente dal Cliente medesimo. Le modalità di comunicazione della autolettura sono indicate nella fattura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
- 10.4. In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, Commerciale Gas & Luce Srl fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Commerciale Gas & Luce Srl riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale. L'eventuale indennizzo sarà pertanto corrisposto a seguito dell'erogazione dello stesso ad Commerciale Gas & Luce Srl da parte del Distributore locale.
- 11. Verifica corretta misurazione dei consumi**
- 11.1. Le Parti possono richiedere al Distributore locale la verifica del Contatore.
- 11.2. Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Commerciale Gas & Luce Srl indicherà allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
- 11.3. Nel caso in cui, a seguito di verifica, il Misuratore presentasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la ricostruzione dei consumi verrà effettuata dal Distributore locale e comunicata da Commerciale Gas & Luce Srl al Cliente.
- 11.4. Commerciale Gas & Luce Srl comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
- 12. Fatturazione e pagamento del servizio**
- 12.1. Commerciale Gas & Luce Srl provvederà alla fatturazione dei consumi di gas secondo la periodicità minima di seguito indicata, fatte salve diverse disposizioni di legge eventualmente intervenute:
- bimestrale per PdR con consumi fino a 5.000 Smc/anno;
 - mensile per PdR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% a quelli medi mensili.
- 12.2. In presenza di misuratore accessibile e di disponibilità dei dati di lettura rilevati secondo la periodicità prevista dal comma 10.2:
- per i PdR con consumi fino a 500 Smc/anno, verrà emessa almeno una bolletta di conguaglio ogni anno;
 - per i PdR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, verranno emesse 2 bollette di conguaglio ogni anno;
 - per i PdR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno verranno emesse esclusivamente bollette calcolate su consumi effettivi.
- 12.3. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Commerciale Gas & Luce Srl applicando i Profili di Prelievo stabiliti dall'AEEGSI sul consumo presunto annuo definito sulla base dei consumi storici del Cliente. In caso di nuove attivazioni, viene utilizzato il consumo presunto annuo comunicato nella proposta contrattuale dal Cliente. (si veda il box Dati Identificativi della Fornitura). In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dal Fornitore in bolletta.
- 12.4. Per i nuovi Clienti la prima fatturazione stimata viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
- 12.5. In caso di variazioni delle condizioni economiche intervenute all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
- 12.6. Commerciale Gas & Luce Srl rende disponibile senza oneri un servizio di fattura on line, tramite la registrazione all'area riservata del sito www.commercialegas.it denominata "sportello on line": scegliendo tale opzione il Cliente ha l'onere di stampare la fattura stessa. A partire dal 01/01/2016 ai sensi della deliberazione 501/2014 e s.m.i., tale modalità diventa la modalità di emissione principale a. In caso il cliente decida di optare per l'invio della bolletta in formato cartaceo, dovrà presentare apposita richiesta scritta a Commerciale Gas & Luce Srl.
- 12.7. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le modalità e presso i soggetti autorizzati da Commerciale Gas & Luce Srl indicati in bolletta.
- 12.8. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del TIVG per i contratti sottoscritti alle condizioni di tutela della AEEGSI.
- 12.9. La possibilità di ottenere la rateizzazione verrà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a fornire al Cliente ogni informazione utile circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
- 12.10. La richiesta per ottenere la rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a

- pena di decadenza. Non è prevista la possibilità di rateizzazione di corrispettivi inferiori a 50 (cinquanta) euro.
- 12.11. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo per il quale il Cliente ha richiesto la rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.
- 13. Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura**
- 13.1. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato in bolletta, Commerciale Gas & Luce Srl addebiterà sulla prima bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- In caso di mancato pagamento da parte del Cliente oltre il termine di pagamento indicato in bolletta ed in caso di mancato versamento dell'ammontare aggiuntivo del deposito cauzione richiesto ai sensi del precedente 8.2, Commerciale Gas & Luce Srl, mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora inviata tramite raccomandata semplice o mail di posta elettronica certificata, provvederà ad intimare al Cliente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine pari a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora al Cliente finale.
- Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla data ultima di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, qualora il Cliente non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto e comunicato dallo stesso secondo quanto previsto al comma 13.3 delle presenti Condizioni generali di fornitura Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale competente:
- per PdR disalimentabili la sospensione della fornitura per morosità;
 - per PdR non disalimentabili la Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PdR non disalimentabile.
- Qualora decorsi non più di 90 giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da Commerciale Gas & Luce Srl, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, Commerciale Gas & Luce Srl mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite raccomandata semplice o mail di posta elettronica certificata, provvederà ad intimare al Cliente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine pari a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora al Cliente.
- Trascorsi ulteriori 2 (due) giorni lavorativi dalla data ultima di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, qualora il Cliente non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto e comunicato secondo quanto previsto al comma 13.4 delle presenti Condizioni generali di fornitura, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale competente, per PdR disalimentabili, la sospensione della fornitura per morosità.
- 13.2. Nel caso in cui il Cliente titolare di PdR disalimentabile non renda possibile l'esecuzione della sospensione, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PdR con oneri a carico del Cliente, qualora fattibile. Nel caso in cui l'intervento di interruzione non risulti fattibile Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PdR; in questo ultimo caso Commerciale Gas & Luce Srl è tenuta a trasmettere al Distributore locale:
- copia delle fatture non pagate;
 - copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
 - copia della risoluzione del contratto con il Cliente;
 - copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
 - documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
- A far data dall'avvenuta Cessazione amministrativa, il Distributore locale attiverà la disciplina prevista dai servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- Per i PdR disalimentabili, decorsi ulteriori 30 giorni dalla sospensione della fornitura per morosità mediante chiusura da parte del Distributore della valvola posta a monte del misuratore senza che il Cliente proceda al pagamento, Commerciale Gas & Luce Srl procederà a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa con conseguente risoluzione del contratto nei confronti del Cliente.
- 13.3. La sospensione (PdR disalimentabili) e la cessazione amministrativa (PdR non disalimentabili) non possono essere richieste nel caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
- 13.4. Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto, è tenuto a comunicare entro i termini indicati nella comunicazione di messa in mora, l'avvenuto pagamento ad Commerciale Gas & Luce Srl facendo pervenire una copia del pagamento al numero di fax 0331/1855820. La richiesta di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità verrà inoltrata da Commerciale Gas & Luce Srl al Distributore solo a seguito dell'invio/riscontro del pagamento dell'intero debito maturato.
- Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Gli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione saranno addebitati nel limite del costo sostenuto da Commerciale Gas & Luce Srl nei confronti del Distributore locale.
- 13.5. Il Cliente Finale avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità in assenza dell'invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.
- 13.6. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità senza che Commerciale Gas & Luce Srl abbia garantito al Cliente finale il rispetto del:
- a) termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b) termine massimo previsto dall'AEEGSI tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa;
 - c) termine minimo previsto dall'AEEGSI tra la data ultima di scadenza di pagamento e la data della richiesta al Distributore locale dell'intervento di Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità.
- 13.7. Commerciale Gas & Luce Srl può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
- 13.8. Commerciale Gas & Luce Srl si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.
- 14. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali**
- 14.1. Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto, per giustificato motivo e con riferimento esclusivo a contratti di mercato libero, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. In tal caso ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 14.2. E' fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito delle variazioni proposte, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale e comunque nel rispetto delle tempistiche massime previste al comma 6.3 con riferimento al Cliente finale domestico.
- 14.3. Non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale in caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, relativamente alle quali il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
- 14.4. Il Cliente servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da Commerciale Gas & Luce Srl alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini sopra previsti per l'esercizio del diritto di recesso.
- 15. Indennizzi automatici**
- 15.1. Conformemente a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale di cui alla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., Commerciale Gas & Luce Srl risponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali di cui al comma 14.1.
- 15.2. Commerciale Gas & Luce Srl riconoscerà al Cliente finale anche un indennizzo pari a 35 (trentacinque) euro in caso di mancata lettura da parte del Distributore locale di un Misuratore accessibile secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.
- 15.3. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (Del. ARG/com 164/08 e s.m.i. e Del. 574/2013/R/gas). In particolare, in caso di indennizzi automatici per mancato rispetto di standard di qualità da parte del Distributore locale, la corresponsione dell'indennizzo avverrà a seguito dell'erogazione dello stesso ad Commerciale Gas & Luce Srl da parte del Distributore locale.
- 16. Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura**
- 16.1. Il gas fornito alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. Commerciale Gas & Luce Srl non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubblica autorità che rendano a Commerciale Gas & Luce Srl in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all'impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'AEEGSI che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad Commerciale Gas & Luce Srl né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso Commerciale Gas & Luce Srl potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili all'azienda di distribuzione e/o di trasporto.
- 16.2. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attono al trasportatore e all'azienda di distribuzione. Commerciale Gas & Luce Srl si impegna a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
- 17. Impegni del Cliente**
- 17.1. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto, né utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
- 17.2. In caso di accertato prelievo fraudolento di gas la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; Commerciale Gas & Luce Srl emetterà la fattura per i maggiori consumi di gas, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e ferma restando la denuncia alle autorità competenti.
- 17.3. Gli impianti del Cliente a valle del PdR, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas.
- 17.4. Non è consentito al Cliente modificare, manomettere ovvero occultare con opere in muratura il Contatore, nonché le apparecchiature e gli impianti relativi.
- 17.5. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata ad Commerciale Gas & Luce Srl che provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Nel caso in cui non venisse comunicata la variazione d'uso Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di fatturare i Consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
- 17.6. Il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito o altri dati sensibili successivi alla stipulazione del contratto.
- 17.7. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal Cliente.
- 18. Riservatezza**
- 18.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
- 18.2. Commerciale Gas & Luce Srl si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. Commerciale Gas & Luce Srl sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.
- 19. Legge applicabile**
- 19.1. Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'AEEGSI e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
- 20. Modificazioni normative**
- 20.1. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEGSI, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
- 20.2. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEGSI successivamente alla stipula dello stesso.
- 20.3. Qualora le condizioni economiche oggetto del contratto di mercato libero risultassero correlate alle condizioni economiche definite da AEEGSI, e queste ultime subissero modifiche sostanziali e/o dovessero essere definite nuove componenti a carico dei Clienti finali, Commerciale Gas & Luce Srl provvederà all'applicazione anche di tali elementi.
- 21. Assicurazioni a favore del cliente**
- 21.1. In ottemperanza alle disposizioni dell'AEEGSI chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas. Le garanzie prestate riguardano: per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi o dai dipendenti e per gli incendi che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas, la responsabilità civile nei confronti di terzi.
- 21.2. I moduli per la denuncia dell'eventuale sinistro, nonché i dettagli della copertura assicurativa, sono disponibili sul sito e www.cig.it. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800 16.66.54 con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
- 22. Informazioni e reclami**

- 22.1. Il Cliente può formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Commerciale Gas & Luce Srl risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
- 22.2. Il Cliente può presentare reclami utilizzando il modulo appositamente redatto e allegato al contratto, scaricabile altresì tramite il sito internet di Commerciale Gas & Luce Srl www.commercialelegas.it e disponibile presso gli uffici commerciali, inviandolo via fax al n. 0331.1855820, via posta ordinaria all'indirizzo della società in Viale Milano, 75 in Gallarate, via mail all'indirizzo clienti@commercialelegas.it o consegnandolo direttamente presso gli uffici commerciali.
- 22.3. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- Nome e cognome;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
 - Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas).
- 23. Risoluzione del contratto**
- 23.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, Commerciale Gas & Luce Srl si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifici uno dei seguenti eventi:
- a) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione fraudolenta di gas;
 - b) utilizzo degli impianti o del gas in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
- c) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
 - d) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
 - e) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
 - f) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita del gas;
 - g) qualora Commerciale Gas & Luce Srl abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore;
 - h) se il gas è stato ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzato in unità immobiliari diverse da quelle previste in contratto.
- 23.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di Commerciale Gas & Luce Srl
- 23.3. In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.
- 24. Elezione di domicilio e Foro competente**
- 24.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
- 24.2. Per quanto non previsto dal presente contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti.
- 24.3. Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'AEEGSI, www.autorita.energia.it nella sezione Atti e Provvedimenti.
- Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.